

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica

Loro e-mail - PEC

Oggetto: Circolare 30.2024 – comunicazione in materia di assolvimento dell’obbligo formativo ECM

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con delibera n. 6/2024 (**allegato 1**), del 24.4.2024 - esprimendosi su quesito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano circa la possibilità di consentire il recupero del debito formativo relativo al triennio 2022-2024 tramite i crediti acquistati entro il 31 dicembre 2023 – si è pronunciata favorevolmente ed ha precisato che lo spostamento dei crediti sarà consentito entro il 31.12.2025.

La Commissione ha, pertanto, deliberato la modifica all’art. 2 della precedente delibera del CNFC dell’8.11.2023 prevedendo che *“L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. **Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025**”*.

La delibera n. 6/2024 modifica quella del 8.11.2023 la quale prevedeva che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 era consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con **“data di fine evento”** al 31 dicembre 2023. **La possibilità di spostamento dei crediti era consentita fino al 30 giugno 2024**. Con l’ultima modifica si è stabilito non solo **che il termine ultimo per lo spostamento è il 31 dicembre 2025**, ma che l’acquisizione dei crediti relativi al triennio 2020-2022 è consentita per i professionisti che hanno conseguito i crediti entro il 31 dicembre 2023.

Questo significa che, se un professionista ha ottenuto crediti entro la data del 31 dicembre 2023, i suoi crediti sono considerati utili anche se la data fine dell’evento è successiva.

Tale decisione è finalizzata a consentire di completare la certificazione di tutti i crediti accumulati dal 2020 al 2023 e, contemporaneamente, a concedere più tempo ai professionisti sanitari per completare tecnicamente la procedura e trovarsi in regola per la fine del triennio in corso, anche in considerazione del fatto che, con il Decreto attuativo della Legge “Gelli” 24/2017 (D.M. 232/2023 entrato in vigore il 1.3.2024) si è stabilito che, **il professionista che non fosse in regola con almeno il 70% dei crediti ECM, rischierà la mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso giudiziario.**

La formazione Continua è comunque un dovere deontologico per i professionisti sanitari e formazione e aggiornamento adeguati sono requisiti essenziale per rispondere al diritto delle persone assistite di ricevere cure da professionisti preparati e al passo con l’evoluzione della ricerca scientifica.

Distinti saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari


